### Edizione di lunedì 22 gennaio 2024

#### **NEWS DEL GIORNO**

Inps: conferma della riduzione edile per l'anno 2023 di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Convezione Inps – FENAIPA ITALIA per riscossione contributi associativi di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Detrazioni carichi di famiglia pensioni erogate in area SEE: le regole Inps di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Necessaria connessione tra il contratto a termine ed esigenze alla base di Redazione



### Inps: conferma della riduzione edile per l'anno 2023 di Redazione

L'Inps, con <u>circolare 17 gennaio 2024, n. 13</u>, ha reso note, nel confermare la misura per l'anno 2023, le modalità di applicazione della riduzione contributiva nel settore edile.

La misura è quella introdotta dall'articolo 29 del D.L. 244/1995 e per l'anno 2023 il riconoscimento trae fondamento da quanto espressamente previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell'Economia, che ha appunto previsto la riproposizione della riduzione nella misura dell'11,50%.

Prosegue la circolare andando a definire anzitutto la platea dei potenziali beneficiari, indicando i codici Ateco, sia per il settore industria, che per quello artigiano.

Viene, poi, ribadita la spettanza nei confronti dei soli lavoratori a tempo pieno a 40 ore settimanali, confermando la non applicazione nei confronti di coloro che hanno un rapporto a tempo parziale.

Ancora, la circolare n. 13/2024 precisa le modalità di calcolo, che è data da tutte le forme di contribuzione diverse da quella pensionistica, ed in ogni caso deve essere determinata al netto di ulteriori misure compensative eventualmente spettanti.

Viene, poi, precisato che ai fini del riconoscimento sono necessari tra l'altro la sussistenza della regolarità contributiva, ed il rispetto della retribuzione imponibile (che deve essere determinata secondo i criteri della Legge n. 389/1989).

La richiesta per l'anno 2023 deve essere avanzata tramite modello "Rid – Edil" entro la data del 15 maggio 2024, coerentemente con l'arco temporale di competenza (gennaio 2024 – aprile 2024) entro il quale sarà possibile fruire concretamente del beneficio, una volta riconosciuto il Codice Autorizzazione 7N.





### Convezione Inps – FENAIPA ITALIA per riscossione contributi associativi

di Redazione

L'Inps, con <u>circolare 17 gennaio 2024, n. 12</u>, fornisce le indicazioni per la riscossione dei contributi associativi del sindacato FENAIPA ITALIA, in relazione alla convezione sottoscritta in data 13 dicembre 2023, sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione n. 57 del 13 aprile 2022.

In base a tale schema, e secondo quanto previsto dalla circolare n. 12/2024, possono avvalersi di tale schema, previa presentazione di apposita delega autorizzativa da trasmettere in via telematica, i lavoratori agricoli aventi diritto alla prestazione di indennità ordinaria di disoccupazione, nonché del trattamento speciale di cui alla Legge 457/1972, e della Legge n. 37/1977.

L'ammontare del contributo sindacale dovuto è espressamente indicato nella delega, redatta secondo il modulo predisposto dall'Istituto.

L'Istituto provvederà a versare all'Organizzazione le somme trattenute a tale titolo ai lavoratori, al netto delle dedotte spese di espletamento del servizio.

Master di specializzazione

# Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più



## Detrazioni carichi di famiglia pensioni erogate in area SEE: le regole Inps

di **Redazione** 

L'Inps, con <u>messaggio 18 gennaio 2024, n. 245</u>, fornisce le indicazioni per le comunicazioni inerenti alle detrazioni per carichi di famiglia rispetto a titolari di pensioni erogate nell'area dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

La regola generale prevede la necessità di inviare annualmente i dati utili alla corretta individuazione dei carichi di famiglia, ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 12 comma 2 del TUIR, mediante apposita dichiarazione di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.


Il messaggio, dopo aver ricordato la gamma delle informazioni che vanno autocertificate, specifica che i canali che possono essere utilizzati, e cioè quelli all'interno del portale Inps accessibili mediante l'identità digitale dei pensionati, ovvero i servizi di patronato.

Ai fini dell'applicazione delle detrazioni per l'anno 2024, la comunicazione deve essere resa anche da parte di coloro che ne avevano fruito nel corso del 2023.

Il termine per la presentazione della domanda, al fine di consentire la fruizione delle detrazioni senza soluzione di continuità, è fissato nel giorno 12 febbraio 2024.

In caso di mancata trasmissione entro tale data, l'Inps provvederà a non applicare le detrazioni a far data dal rateo di pensione in pagamento nella mensilità di aprile 2024, ferma restando la ripresa una volta presentata la suddetta dichiarazione.

L'Inps invita, inoltre, i titolari del diritto a percepire le suddette pensioni a comunicare tempestivamente ogni variazione in termini di carichi familiari.





### Necessaria connessione tra il contratto a termine ed esigenze alla base

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 7 novembre 2023, n. 30939, ha stabilito che il D.Lgs. n. 368/2001, articolo 1, nel testo *ratione temporis* vigente, impone al datore di lavoro l'onere di indicare nel contratto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Occorre, quindi, l'indicazione delle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull'utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

